



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Determinazione Dirigenziale	
N. 55/ 29	di data 07/05/24

**Oggetto: ART. 90, COMMA 3, LETT. B BIS) DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L'ESENZIONE PER PRIMA ABITAZIONE COOPERATIVE EDILIZIE.**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamato l'articolo 90, comma 1, della L.P. 15/2015 avente ad oggetto "Esenzione dal contributo di costruzione" che prevede, rispettivamente alle lettere b), c) e d), agevolazioni per la realizzazione della prima abitazione del richiedente per interventi negli insediamenti storici, interventi al di fuori degli insediamenti storici e interventi di nuova costruzione;

dato atto che il comma 3 dell'articolo sopra citato, riconosce l'esenzione prevista dal comma 1, lettere b), c), e d) , anche alle cooperative edilizie quando:

- a) hanno ad oggetto sociale la realizzazione della prima casa del richiedente;
- b) ciascun socio della cooperativa dichiara che l'intervento è volto alla realizzazione della sua prima casa di abitazione e stipula con il comune una convenzione;
- b bis) in alternativa alla lettera b) la cooperativa stipula con il comune una convenzione in cui si impegna ad assegnare, entro la fine dei lavori, le unità abitative a soci in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento dell'esenzione per la prima abitazione, prestando idonea garanzia finanziaria;

atteso altresì che, ai sensi dell'articolo 90, comma 4 bis, con la convenzione prevista dalla lettera b bis) sopra richiamata, la cooperativa si impegna a pagare, in caso di violazione, l'intero contributo di costruzione e a consegnare al comune, prima della fine dei lavori, le dichiarazioni dei soci riguardanti il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento dell'esenzione per la prima abitazione e l'assunzione dell'obbligo a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori;

attesa la necessità di predisporre lo schema tipo di convenzione per la fattispecie di esenzione dal contributo di costruzione prevista dall'articolo 90, comma 3, lett. b bis), della L.P. 15/2015 sopra descritta;

esaminato pertanto lo schema tipo di convenzione allegato alla presente determinazione predisposto dal Servizio Edilizia privata e SUAP;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

pagina 1/3

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e il D.P.P. n. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il decreto sindacale n.125/2023/05 di data 29 dicembre 2023, prot. n. 452109/2023, con il quale sono state conferite le competenze dirigenziali;

determina

1. di approvare lo schema tipo di convenzione costituito dall'Allegato 1 “Convenzione ex art. 90, comma 3, lett. b bis) L.P. 15/2015”, nel quale si richiama la presente, che firmato digitalmente dalla Dirigente, ne forma parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che si procederà alla formalizzazione delle convenzioni in parola in forma di scrittura privata, ogni qualvolta la Dirigente o i responsabili del procedimento del Servizio Edilizia privata e SUAP ne ravviseranno i presupposti con mandato alla Segreteria generale – Ufficio Affari generali e contratti;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Edilizia privata e SUAP provvederà alla stipulazione del contratto e sarà sostituita, in caso di assenza o impedimento, dalla Dirigente del Servizio Edilizia pubblica;
4. di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art. 14, 1° comma del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;

pagina 2/3

5. di indicare la Dirigente del Servizio Edilizia privata e SUAP quale responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Allegati in formato elettronico

- Allegato 1 "Convenzione ex art. 90, comma 3, lett. b bis) L.P. 15/2015"

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
arch. Elisabetta Miorelli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 07/05/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Determinazione Dirigenziale	
N. 55/ 29	di data 07/05/24

**Oggetto: ART. 90, COMMA 3, LETT. B BIS) DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L'ESENZIONE PER PRIMA ABITAZIONE COOPERATIVE EDILIZIE.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 9 maggio 2024